

La recente sentenza del TAR Lombardia, Milano (n. 1071 del 29 aprile 2021), ha suscitato clamore e commenti, aprendo la breccia di inapplicabilità del principio dell' "equo compenso" per le pubbliche amministrazioni (nonostante l'obbligo di rispetto dettato dall'art. 19- quaterdecies della Legge 4 dicembre 2017 n. 172 – Legge di Bilancio 2018), in favore della ritenuta prevalenza delle regole del mercato nell'ambito di procedimenti competitivi di pubblica evidenza.

La decisione ha aperto il dibattito, che coinvolge inevitabilmente il comportamento competitivo di noi avvocati e la valenza (anche deontologica?) del rispetto delle regole ministeriali (DM 55/2014 e s.m.i.) che disciplinano l' "equo compenso".

Gli stimoli ad approfondire il tema sono tanti, la riflessione coinvolge ovviamente in primo luogo l'Avvocatura del libero Foro.

Certamente è opportuno dare voce ai giovani colleghi, che possono vedere negli incarichi offerti dalla P.A. l'occasione per una legittima crescita professionale, ma che, al contempo, possono avere interesse ad una maggior tutela della dignità professionale (ne è prova la posizione assunta da AIGA, che si farà promotrice di una proposta di legge), per prevenire derive mercatistiche di svilimento dell'importante ruolo che l'ordinamento riconosce all'avvocato per la tutela dei diritti di chiunque ne abbia bisogno, sia in ambito giudiziale (nel processo) che in ambito stragiudiziale (nel procedimento amministrativo).

Interessante, quindi, conoscere le riflessioni di alcuni di loro, in attesa di nuovi contributi al dibattito.

Corrado Orienti